COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

98.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori REBECCHINI ed altri, DE TOFFOL ed altri, CASSOLA ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (*Approvata, in un testo unificato dal Senato*) (2774) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

BIANCHINI GIOVANNI, *Relatore* 3

GRASSUCCI LELIO 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2985) . . . 7

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 7, 8, 10, 12

GRASSUCCI LELIO 12

PROVANTINI ALBERTO 8

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 8

TEDESCHI NADIR, *Relatore* 7, 10, 12

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Rebecchini ed altri; De Toffol ed altri; Cassola ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Rebecchini ed altri; De Toffol ed altri; Cassola ed altri: « Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 3 aprile 1985.

Ricordo ai colleghi che nell'ultima seduta del 20 novembre 1985 il Governo si era riservato di presentare alcuni emendamenti. Da alcuni mesi ormai questo provvedimento giace presso la Commissione bilancio in attesa del prescritto parere e oggi si pone l'opportunità – avendo il Governo predisposto gli emendamenti – di votarli in linea di principio al fine di accelerare l'*iter* presso la Commissione bilancio.

Peraltro, il sottosegretario di Stato per il tesoro Ravaglia ha sottolineato la necessità di seguire questa strada anche per poter utilizzare i trenta miliardi previsti dalla legge finanziaria per il 1986 per tale fine, dal momento che probabilmente la Commissione bilancio non potrà acconsentire al finanziamento di 12 miliardi e mezzo previsto dal testo.

Desidero sentire al riguardo l'opinione del relatore.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Il ritardo che l'*iter* di questo provvedimento sta accumulando è ormai tale che anche sui giornali di questa mattina (*Sole 24 ore*) è comparsa qualche critica. È vero che dall'ultima seduta dedicata a questo provvedimento fino ad oggi vi è stato il lungo *iter* delle leggi finanziaria e di bilancio, ma è indubbio che tutti coloro che sono interessati ai consorzi tra piccole e medie imprese non hanno ancora potuto giovarsi di alcun provvedimento per programmare la propria attività professionale per l'anno 1986.

Fatta questa premessa, è necessario evitare di creare nuovi ostacoli all'approvazione della proposta di legge: la strada più veloce appare oggi quella di votare in linea di principio i soli emendamenti di contenuto finanziario strettamente collegati alle disposizioni della legge finanziaria per inviarli alla Commissione bilancio affinché esprima il prescritto parere. Tali emendamenti sono relativi agli articoli 5, 11, 18 e 21 del testo unificato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

LELIO GRASSUCCI. Non ho da sollevare obiezioni particolari sul complesso degli emendamenti presentati, ma mi riservo di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque allo esame di tali emendamenti.

Per maggiore chiarezza, darò lettura anche degli articoli ai quali essi sono riferiti.

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(*Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi*).

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il « Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi », finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente articolo 1, ad eccezione dei consorzi per il commercio estero di cui al successivo articolo 11, per il parziale finanziamento di programmi d'investimento volti a promuovere le attività di cui al precedente articolo 3.

Al fondo istituito ai sensi del comma precedente affluiscono gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 8022 e n. 8801 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 nonché la somma di lire 15 miliardi per l'anno 1985 e di lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e le disponibilità residue delle somme versate all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo, e composto da:

1) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

5) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

Per tutti i componenti del comitato di cui al precedente terzo comma, si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5 sostituire il secondo comma con il seguente:

Al fondo istituito ai sensi del comma precedente affluiscono gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 8022 e n. 8801 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 nonché la somma di lire 15 miliardi per l'anno 1985, di lire 22.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, di lire 12.000 milioni per l'anno 1988 e le disponibilità residue delle somme versate all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 1.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(*Consorzi per il commercio estero*).

Ai fini della presente legge si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili di cui al precedente articolo 1 che abbiano come scopi sociali, esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Ai suddetti consorzi e società consortili possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

I contributi di cui al precedente comma fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo n. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero che viene a tal fine integrato di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

La domanda di ammissione ai contributi di cui al precedente secondo comma deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

1) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

2) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

5) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

6) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

7) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

8) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o società consortile che richiede i contributi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 sostituire il terzo comma con il seguente:

« I contributi di cui al precedente comma fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo n. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero che viene a tal fine integrato di lire 16.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1988 ».

11. 1.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

(*Assegnazione di fondi alle regioni*).

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 16 è destinata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987; detti fondi saranno ripartiti tra le regioni secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Assegnazione di fondi alle regioni*).

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 16 è destinata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 6 miliardi per l'anno 1988; detti fondi saranno ripartiti tra le regioni secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

18. 1.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

(*Disposizioni finanziarie*).

Alla spesa complessiva di lire 31,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 si fa fronte:

a) quanto a lire 9 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese »;

b) quanto a lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 a carico del capitolo n. 1612 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero;

c) quanto a lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, e dei corrispondenti capitoli per gli anni 1986 e 1987, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(*Disposizioni finanziarie*).

Alla spesa complessiva di lire 19 miliardi per l'anno 1985, di lire 49 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 si fa fronte:

a) quanto a lire 9 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese »;

b) quanto a lire 30 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1986, 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese »;

c) quanto a lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, e dei corrispondenti capitoli per gli anni 1986 e 1987, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

21. 1.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio tali emendamenti, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tedeschi.

NADIR TEDESCHI, *Relatore*. Desidero preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti. Con il primo emendamento si propone di sopprimere l'articolo 3, a causa di un problema di coordinamento; credo infatti che non sia opportuno, nell'attuazione di una direttiva di questo tipo, coinvolgere – sia pure indirettamente – tutto il problema dell'omologazione normativa, che va affrontato nel quadro di una legge più organica.

L'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4 consiste in una precisazione che non cambia la sostanza della disposizione. Lo stesso vale per l'altro emendamento aggiuntivo all'articolo 4, che risponde alle esigenze di determinate categorie che chiedevano di essere rappresentate: il Ministero degli esteri può chiamare a far parte del comitato fun-

zionari di amministrazioni pubbliche particolarmente competenti su specifici argomenti, senza che con ciò si intacchi la sostanza del provvedimento.

Analogamente a quanto affermato a proposito dell'articolo 3, la necessità del coordinamento con l'ISPESL impone la soppressione del terzo comma dell'articolo 5.

All'articolo 6 ho proposto due emendamenti di forma, che riguardano la modifica del titolo di quell'articolo e la soppressione delle parole « di norma » contenute nel terzo comma.

All'articolo 7, primo comma, ritengo sia necessario aggiungere che le informazioni degli organismi internazionali devono essere inviate anche alle organizzazioni industriali per la particolare rilevanza delle informazioni stesse. Al secondo comma poi, propongo di sostituire le parole: « hanno carattere riservato e sono trasmesse » con le altre: « che hanno carattere riservato sono trasmesse », perché il senso della frase è più chiaro in questo modo. Infine, propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 11, secondo quanto espressamente richiesto dal parere della V Commissione bilancio.

ALBERTO PROVANTINI. Ringrazio, innanzi tutto, il relatore per la chiara elaborazione del testo degli emendamenti, che comprendono i suggerimenti provenienti da tutti i gruppi. L'unico sul quale ho qualche dubbio è quello riguardante la possibilità che il Ministero degli affari esteri designi funzionari su specifici argomenti da trattare in seno al comitato.

Mi dispiace, però, che l'accordo su questo testo sia stato raggiunto a ben tre anni dalla data di emanazione della direttiva CEE, per cui colgo l'occasione per invitare il Governo ad agire in futuro più prontamente in presenza di altre direttive comunitarie.

Per questi motivi il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Preannuncio che il Governo si rimetterà alla Commissione per tutti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Definizioni preliminari*).

Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

1) « specifica tecnica »: la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

2) « norma »: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;

3) « programma di normalizzazione »: il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;

4) « progetto di norma »: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che è distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;

5) « regola tecnica »: la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia

obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorità locali;

6) « progetto di regola tecnica »: il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;

7) « prodotto »: i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Prodotti esclusi dalla normativa*).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;

b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;

c) ai prodotti medicinali;

d) ai prodotti cosmetici.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Coordinamento con precedenti disposizioni*).

All'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo comma le parole « a specifici requisiti tecnici prefissati » sono sostituite con le parole « a regole tecniche »;

b) nel terzo comma le parole « all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma » sono sostituite con le parole « all'effettuazione di prove e controlli ai fini omologativi previsti dal primo comma » e le parole « limitatamente alla conformità dei prodotti di serie » sono sostituite con le parole « nell'ambito di quanto stabilito dalle regole tecniche »;

c) nel quarto comma le parole « le specifiche tecniche » sono sostituite con le parole « le regole tecniche » e dopo la parola « ISPESL » sono aggiunte le parole « riguardo alle specifiche normative tecniche per le quali provvede altresì all'emanazione delle istruzioni applicative ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Pertanto, l'articolo 3 s'intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione CEE*).

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva numero 83/189/CEE del 26 aprile 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti.

2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attività con le altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti per i quali il Governo si rimette alla Commissione:

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 aggiungere le parole: « e possono farsi assistere da esperti industriali nel corso dei lavori del Comitato permanente ».

4. 1.

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Ministero degli affari esteri può anche designare di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche altamente specializzate su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato ».

4. 2.

NADIR TEDESCHI, *Relatore*. Ritiro lo emendamento 4. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 4. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Organismi italiani di normalizzazione*).

1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione, di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 26 aprile 1983, è comunicata alla Commissione delle comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee.

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale sono emanate le norme necessarie per il coordinamento tra le funzioni attribuite agli organismi di cui al presente articolo e le attività di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti per i quali il Governo si rimette alla Commissione:

Al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « organismi di normalizzazione » *aggiungere le seguenti*: « ai fini della presente legge ».

5. 1.

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.

5. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 2 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Adempimenti degli organismi di normalizzazione*).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle comunità europee ed i corrispondenti organismi degli altri Stati membri delle Comunità europee, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscano la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea, segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati delle Comunità europee dal CEN e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organismi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le amministrazioni pubbliche, fatte salve le rispettive attribuzioni istituzionali, informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei progetti di norma o di regola tecnica ad applicazione generale, per la cui emanazione o approvazione siano competenti.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti per i quali il Governo si rimette alla Commissione:

Sostituire il titolo dell'articolo 6 con il seguente: « Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche nazionali ».

6. 1.

Al terzo comma dell'articolo 6 sopprimere le parole: « di norma ».

6. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 6. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 2 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*).

1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni stesse.

2. Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle amministrazioni statali hanno carattere riservato e sono trasmesse unicamente alla Commissione delle comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti per i quali il Governo si rimette alla Commissione:

Al primo comma dell'articolo 7, dopo la parola: « interessate », *aggiungere le seguenti*: « nonché alle organizzazioni industriali ».

7. 1.

Al secondo comma dell'articolo 7 sostituire le parole: « hanno carattere riservato e sono trasmesse » *con le seguenti*: « che hanno carattere riservato sono trasmesse ».

7. 2.

LELIO GRASSUCCI. Invito il relatore a ritirare l'emendamento 7. 1, perché mi sembra superflua questa aggiunta, dal momento che è il ministro dell'industria a definire le modalità per i flussi di informazioni.

NADIR TEDESCHI, *Relatore*. Ritiro lo emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 2 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(*Spesa per il funzionamento dell'ispettorato tecnico dell'industria*).

A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Contributo agli organismi di normalizzazione*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche*).

1. Qualora la Commissione delle comunità europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente articolo 7, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emesso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 7, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle comunità europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima è differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto.

3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comuni-

ca alla Commissione delle comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Disposizioni finanziarie*).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato nel limite massimo di lire duecento milioni in ragione di anno, si provvede per il triennio 1985-1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento per il quale il Governo si rimette alla Commissione:

Sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

11. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche » (2985):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Cherchi, Citaristi, Colzi, Donazzon, Dujany, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Guerrini, Napoli, Nucara, Orsenigo, Pellicanò, Provantini, Ricotti, Righi, Sacconi, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO